

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI IMOLA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Emilia 196 - 40026 Imola BO - www.bancadiimola.it - E-mail: banca@bancadiimola.it

Cod.Fisc./nr. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371 - Codice ABI 05080

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Numero di iscrizione all'Albo delle Aziende di Credito 1332.06.00

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

**CHE COSA SONO LE FIDEJUSSIONI, I PEGNI, I MANDATI DI CREDITO E LE
LETTERE DI PATRONAGE IMPEGNATIVE**

Struttura e funzione economica

Fidejussione

Con il rilascio di una fideiussione, il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito. Annualmente il fideiussore viene informato, tramite comunicazione periodica, dell'esposizione bancaria del debitore garantito.

La fideiussione può essere:

- ☐ Specifica: l'impegno del garante è riferito ad una specifica operazione e contenuto entro l'importo complessivo delle obbligazioni assunte dal debitore principale verso la banca in relazione a tale operazione;
- ☐ omnibus: l'impegno del garante si estende, entro il limite d'importo stabilito, all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale verso la banca.

Pegno

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (Decreto legislativo n. 58/1998 e (Testo unico della finanza) e relativi provvedimenti attuativi).

Mandato di Credito artt. 1958-1959 c.c.

Con il rilascio di questa garanzia (di natura fideiussoria) la società Capogruppo garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dalle società del gruppo - debitore garantito - e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Lettera di patronage

Si tratta di una lettera con la quale un soggetto terzo, persona fisica o società ("Patronnant") titolare di una partecipazione di controllo o significativa nel capitale di una società debitrice nei confronti della banca, fornisce dichiarazioni e assume impegni verso la banca. Il patronage viene definito "debole" quando il Patronnant si limita a informare la banca circa la propria posizione di influenza rispetto alla società debitrice, "forte" o impegnativo quando comporta anche l'assunzione di precisi impegni (ad esempio di intervento diretto per assicurare la solvibilità del debitore) verso la banca creditrice, costituendo con ciò una particolare forma di garanzia personale.

Fideiussioni estere ricevute

Trattasi di impegno assunto da parte di una banca estera a favore direttamente della clientela. Tale impegno ha normalmente carattere di "garanzia autonoma"; a differenza delle fideiussioni domestiche, infatti, che sono in genere "accessorie" al rapporto principale, esse costituiscono per la banca estera emittente un impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento "a prima richiesta", senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e in particolare quelle fondate sui rapporti tra cliente ordinante e terzo beneficiario.

Principali rischi (generici e specifici)

Per le Fidejussioni ed i Mandati di Credito artt. 1958-1959 c.c., tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ☐ pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- ☐ possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Per i Pegni, tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ☐ in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Per il patronage, tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ☐ l'obbligo di mantenere il controllo esercitato sulla società debitrice e di comunicare alla banca eventuali variazioni della compagine sociale;
- ☐ nel caso di patronage impegnativo, il pagamento alla banca, nei limiti dell'importo garantito, di quanto dovuto dal debitore in caso di inadempimento di quest'ultimo.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi complessivi sostenuti per Garanzie Ricevute. Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	
Interessi di mora in caso di ritardato pagamento	In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore/garante è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
Spese per invio documento di sintesi (e comunicazione periodica) annuale (a carico del debitore principale)	Applicate per l'importo convenuto sul conto corrente di regolamento
Rilascio lettera liberatoria	€ 50,00
Fideiussione estere ricevute	
Commissioni di notifica / modifica	€ 80,00
Diritto fisso per escussione	€ 300,00
Spese per ogni messaggio Swift spedito per fidejussioni estere	€ 50,00
Spese fisse per ogni intervento su fidejussioni estere	€ 25,00
Spese postali per ogni plico di documenti spediti a Banca Estera	€ 100,00 + eventuale maggiorazione fino ad un massimo di € 150,00 per spedizione con corriere speciale
(le stesse voci commissionali sono percepite anche per fidejussioni ricevute a mezzo Swift da controparti domestiche a favore di clienti residenti)	

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il Cliente deve sostenere i seguenti ulteriori costi:

- **Imposte:** imposta di bollo sui contratti, per ogni contratto emesso attualmente pari a € 16,00 (a carico del Cliente garante o del Cliente garantito)

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto- Fidejussioni e Mandato di Credito

1. Il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto e siano decorsi almeno 15 giorni lavorativi.
2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l'effetto che il fideiussore stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Recesso dal contratto- Pegni

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di 5 giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore - in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario.
2. In particolare, ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, la banca nella sua qualità di creditrice pignorataria è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso come sopra indicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso.
3. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.
4. Sul prezzo netto ricavato la banca soddisfa ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, fermo quanto altro disposto ai sensi dell'atto costitutivo del pegno.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il recesso provoca la chiusura del contratto immediatamente.

RECESSO E RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "Banca di Imola S.p.A. – Ufficio Reclami c/o La Cassa di Ravenna S.p.A. Piazza Giuseppe Garibaldi 6 48121 Ravenna RA", o per posta elettronica alla casella reclami@bancadiimola.it o tramite pec a reclami@pec.bancadiimola.it ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria** costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Debitore principale	E' il soggetto di cui il garante garantisce l'adempimento in favore della banca.
Garante	E' il soggetto che rilascia la garanzia a favore della banca.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il garante si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Mandante	E' il soggetto che rilascia il mandato di credito.
Obbligazioni	Obbligazioni verso la banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura compiute dal debitore principale, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a favore della banca nell'interesse di terzi.
Pegno	Il pegno è il diritto reale di garanzia che il garante costituisce in favore del creditore su beni mobili non registrati, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Regresso	E' il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Riviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino dell'efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci, o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più fideiussori del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Strumenti finanziari	Gli strumenti elencati nella Sezione C dell'Allegato I al Testo unico della finanza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari non emessi in forma cartacea e registrati mediante scritturazioni contabili.
Fideiussione estera ricevuta	Credito di firma avente emesso da banca estera a favore della clientela